SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 dicembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell’economia e delle finanze

Ministero dell’interno

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Delianuova e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Delianuova (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'Amministrazione comunale di Delianuova, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Delianuova (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Antonio Giannelli - viceprefetto;

dott.ssa Cettina Pennisi - viceprefetto aggiunto;

dott. Emilio Saverio Buda - dirigente di seconda fascia, area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2562

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Delianuova (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 24 settembre 2018, nell'ambito di una vasta operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, è stata data esecuzione al provvedimento di fermo emesso dalla menzionata direzione distrettuale antimafia nei confronti di 19 persone appartenenti, a vario titolo, alla locale articolazione della `ndrangheta ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsione, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori aggravati dal metodo mafioso.

Tale operazione ha coinvolto l'attuale sindaco del Comune di Delianuova indagato per il delitto di cui all'art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 5 codice penale per aver preso parte, unitamente ad altri, ad una cosca mafiosa operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, la quale avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano, poneva in essere una serie di delitti contro la persona e il patrimonio perseguendo scopi diretti a conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgono sul territorio, attraverso la partecipazione alle stesse, con la riscossione di denaro anche a titolo estorsivo e con il conseguimento di vantaggi ingiusti attraverso attività delittuose.

Al menzionato amministratore, che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di vice sindaco, viene contestato di essere referente politico del sodalizio mafioso con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione criminale nell'interesse dell'organizzazione stessa riferendo sulla gestione della cosa pubblica.

Le complesse attività d'indagine, dalle quali sono scaturiti i menzionati provvedimenti, hanno consentito di delineare il ruolo del citato amministratore nonché gli assetti e gli interessi della consorteria territorialmente egemone, ritenuta una delle organizzazioni criminali più agguerrite del mandamento tirrenico della `ndrangheta.

Tenuto conto della valenza dei riscontri investigativi e degli elementi fattuali in possesso delle forze dell'ordine, così evidenti da rendere non necessario un accesso ispettivo, il prefetto di Reggio Calabria, acquisito nelle riunioni del 27 e 28 settembre c.a. il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, del procuratore della Repubblica presso il locale tribunale titolare della direzione distrettuale antimafia e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha predisposto l'allegata relazione in data 28 settembre u.s., che costituisce parte integrante della presente proposta.

Nel documento si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In data 23 ottobre c.a., a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco del Comune di Delianuova, il prefetto di Reggio Calabria, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, la sospensione del consiglio comunale.

La relazione del prefetto pone in rilievo una sostanziale continuità amministrativa atteso che alcuni degli amministratori eletti nel 2015 hanno fatto parte, con incarichi diversi, di precedenti consiliature.

I contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare evidenziano che il citato primo cittadino è stato eletto avvalendosi dell'appoggio elettorale della locale cosca criminale con il compito di curare gli interessi della consorteria secondo gli accordi preelettorali precedentemente stilati.

Al riguardo fonti tecniche di prova documentano che nel mese di ottobre 2013, all'interno di un casolare, si è svolta una riunione di `ndrangheta alla quale hanno preso parte i vertici della predetta cosca e l'attuale primo cittadino, allora vice sindaco del comune, nel corso della quale sono stati affrontati, tra l'altro, argomenti relativi a lavori o finanziamenti pubblici riguardanti l'amministrazione comunale di Delianuova.

Il controllo operato dalla consorteria criminale sulla vita amministrativa dell'ente è altresì attestato, come documentano le indagini giudiziarie, dalla circostanza che nel corso del predetto incontro il locale capo cosca aveva dichiarato che dalla sua volontà dipendeva il permanere del vice sindaco nella carica politica così come la sua eventuale cessazione.

In tale ambito è emerso altresì l'incisivo condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione in carica all'epoca dei fatti e in buona parte riconfermata alle ultime elezioni amministrative ponendo in rilievo, tra l'altro, come l'allora vice sindaco avesse richiesto alle figure apicali del sodalizio criminale di appartenenza un deciso e risolutivo intervento per superare le frizioni in atto con un'altra famiglia, anch'essa riconducibile ad ambienti controindicati, relativamente a questioni concernenti la gestione dell'ente locale.

Un'ulteriore vicenda che evidenzia significativamente la propensione dell'attuale primo cittadino ad operare nel mancato rispetto del principio di legalità è quella concernente gli affidamenti di alcuni lavori che su intervento del citato amministratore furono assegnati, nel corso della precedente consiliatura, ad una locale ditta nella piena consapevolezza che la stessa presentava elementi di controindicazione.

La relazione del prefetto nel soffermarsi sulla figura dell'attuale sindaco, precisa che da fonti tecniche di prova risulta che lo stesso nel corso di un colloquio rivendicava di essere un uomo della cosca, di avere sempre tutelato gli interessi della 'ndrina e che, pur senza alcuna sollecitazione esterna, aveva sempre favorito nell'assegnazione di lavori pubblici persone «vicine» ad ambienti controindicati.

L'ordinanza cautelare pone inoltre in rilievo che l'attuale primo cittadino, in relazione ad alcune aggressioni avvenute all'interno degli uffici comunali ed attentati dinamitardi allo stabile municipale, dei quali peraltro conosceva perfettamente gli autori, anziché denunciare gli accaduti alle forze di polizia «cercava di trovare una soluzione» coinvolgendo la famiglia criminale egemone.

Più nel dettaglio il sopra citato provvedimento, relativamente alla posizione dell'attuale sindaco, evidenzia come quest'ultimo episodio nonché l'aver accettato in occasione della competizione elettorale il sostegno dell'associazione mafiosa e l'essere punto di riferimento stabile e continuativo della cosca portano a ritenere il primo cittadino un *intraneus* dell'associazione camorristica.

Le vicende, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, rivelano numerosi elementi di contiguità tra la `ndrangheta e le amministrazioni che hanno assicurato il governo dell'ente locale negli ultimi anni ed attestano l'esistenza di interferenze e condizionamenti che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 16 novembre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Organo periferico di sicurezza

Prot. n. 4348/2018/Segr.Sic. 28 settembre 2018

All'Onorevole signor Ministro dell'interno
piazza del Viminale n. 1
Roma

Oggetto: Comune di Delianuova - Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'amministrazione comunale(1) di Delianuova si è rinnovata in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi il 31 maggio 2015, che hanno visto eletto sindaco, con ...*Omissis*... voti di preferenza (...*Omissis*... % dei voti espressi - 8 seggi), ...*Omissis*..., esponente della lista ...*Omissis*... denominata «...*Omissis*...», prevalsa sulla lista ...*Omissis*... denominata «...*Omissis*...» (...*Omissis*... voti di preferenza, pari al ...*Omissis*...% dei voti espressi - 2 seggi), capeggiata da ...*Omissis*... e sulla lista ...*Omissis*... denominata «...*Omissis*...», capeggiata da ...*Omissis*... (...*Omissis*... voti di preferenza, pari al ...*Omissis*...% dei voti espressi - 2 seggi).

Nella mattinata del ...*Omissis*..., all'esito di una complessa attività tecnico-investigativa, convenzionalmente denominata «...*Omissis*...», personale del locale Comando provinciale Carabinieri ha dato esecuzione al provvedimento di fermo d'indiziato di delitto n. ...*Omissis*... R.G.N.R. - mod. 21 - D.D.A., emesso dalla Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia - presso il locale Tribunale nei confronti di ...*Omissis*... appartenenti, a vario titolo, alla `ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata cosca «...*Omissis*...», ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso.

Nel medesimo contesto, sono stati sottoposti a sequestro preventivo ...*Omissis*... riconducibili ad alcuni degli indagati.

Le complesse attività d'indagine hanno consentito di delineare con straordinaria chiarezza gli assetti attuali e gli interessi criminali della cosca «...*Omissis*...», una delle più agguerrite cosche del mandamento tirrenico della `ndrangheta, di documentarne le cointeressenze con articolazioni degli altri mandamenti della provincia reggina, suffragare il ruolo egemone della famiglia «...*Omissis*...» nell'area ricompresa tra i comuni di ...*Omissis*..., Delianuova e ...*Omissis*...

Le acquisizioni investigative più rilevanti ruotano ...*Omissis*... a Delianuova; «...*Omissis*...» - così indicata dagli indagati - costituisce un luogo nevralgico per la cosca «...*Omissis*...», connotato da continue riunioni, mascherate da «mangiate», e da un andirivieni costante di esponenti di tutti i mandamenti di `ndrangheta presenti in questa provincia.

Il monitoraggio della «...*Omissis*...» ha soprattutto permesso di delineare compiutamente l'organigramma della famiglia «...*Omissis*...», confermando le acquisizioni del procedimento «...*Omissis*...» riguardo alla figura di ...*Omissis*... soprannominato «...*Omissis*...», indiscusso capocosca detenuto colpito dal provvedimento cautelare che ...*Omissis*... ha interessato le principali cosche della ...*Omissis*... Figure di spicco sono ...*Omissis*... che coordinano le attività criminali degli affiliati subordinati ed organizzano gli incontri con i referenti mafiosi di altre articolazioni territoriali della `ndrangheta che chiedono di parlare ...*Omissis*... «...*Omissis*...». Alle figure di maggior rilievo se ne affiancano altre: numerosi affiliati, alcuni dei quali già condannati per reati associativi in altri procedimenti, come ...*Omissis*... Al ...*Omissis*... è stata registrata la presenza di esponenti di blasonate cosche della Provincia di Reggio Calabria, quali ...*Omissis*...

In seno al relativo procedimento penale instaurato dalla locale Procura Distrettuale Antimafia, in atto pendente in fase di indagini preliminari e pertanto sottoposto a regime di restrizione cognitiva, tra i destinatari del provvedimento di fermo risulta anche ...*Omissis*... di Delianuova, ...*Omissis*..., siccome indagato per il delitto p. e p. dall'art. 416-*bis*, comma 1, 2, 3, 4 e 5 C.P.:

(1) Così composta: ... Omissis...

per aver preso parte, unitamente ad altri, con il ruolo di seguito meglio descritto - nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso denominata `ndrangheta, operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato «...*Omissis*...» - alla cosca denominata ...*Omissis*... (suddivisa in vari rami familiari) operante in ...*Omissis*..., Delianuova ed in zone limitrofe, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia reggina;

cosca che, avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivavano, poneva in essere una serie di delitti contro la persona ed il patrimonio, grazie anche alla ampia disponibilità di armi, perseguendo scopi, in particolare, diretti: a conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro, anche a titolo di compendio estorsivo; al conseguimento per sé e per gli altri affiliati di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose quali estorsioni ed usure, sistematicamente esercitate ai danni di imprenditori privati; a commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento.

Nel citato provvedimento restrittivo emesso dall'A.G., al predetto viene imputato di aver ricoperto il seguente ruolo qualificato nell'anzidetto contesto associativo: partecipe alla ...*Omissis*... e Delianuova e zone limitrofe con propaggini nel territorio di ...*Omissis*... nella qualità di referente politico del sodalizio mafioso, rivestendo in seno all'amministrazione comunale la carica di ...*Omissis*...; con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati e rapportare sulla gestione della cosa pubblica, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione (...*Omissis*...) nell'interesse dell'intera organizzazione criminale; prendeva inoltre parte unitamente ...*Omissis*... alla riunione di ndrangheta del ...*Omissis*..., in cui si affrontava il tema degli appalti e finanziamenti pubblici e più in generale le problematiche del centro urbano di Delianuova su cui la cosca ...*Omissis*... esercitava influenza mafiosa; è a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

Come detto, il decreto di fermo del P. M. in data ...*Omissis*... è stato eseguito anche nei confronti di ...*Omissis*... di quel centro, a seguito delle emergenze investigative nell'ambito del procedimento penale n. ...*Omissis*... RGNR mod. 21 DDA, avente ad oggetto la cosca di `ndrangheta «...*Omissis*...» operante nei territori del Comune di ...*Omissis*... e dei comuni vicini.

Il ...*Omissis*..., in sintesi è considerato, così come riporta l'Autorità giudiziaria nel provvedimento di fermo, «referente politico della cosca ...*Omissis*... in seno al Comune di Delianuova - eletto con i voti della mafia e collocato nella carica pubblica per farne gli interessi secondo gli accordi pre-elettorali a suo tempo stilati».

Il ...*Omissis*... (monitorato con ...*Omissis*...) di ...*Omissis*... (fortino ...*Omissis*...) si è svolta una «mangiata» nonché una riunione di ndrangheta cui hanno preso parte ...*Omissis*..., tutti destinatari del provvedimento in esecuzione.

...*Omissis*... all'epoca era ...*Omissis*... del Comune di Delianuova.

Nel corso della riunione sono stati affrontati argomenti vari relativi a «lavori» e/o finanziamenti pubblici relativamente alla zona ricadente sotto l'amministrazione comunale di Delianuova. Quanto intercettato durante la riunione «mangiata» del ...*Omissis*... ha svelato pertanto «... uno scenario inquietante su Delianuova e sull'Amministrazione comunale che era in carica all'epoca dei fatti e che si è poi riconfermata alle ultime elezioni amministrative». Dalla lunga conversazione intercettata, si comprende come il ...*Omissis*... - eletto con i voti della mafia e «collocato» nella carica pubblica dalla `ndrangheta per farne gli interessi, secondo gli accordi pre-elettorali a suo tempo stilati - aveva richiesto un intervento della `ndrina di appartenenza sulla ...*Omissis*... (i ...*Omissis*... in particolare), ritenuta colpevole di ostacolare la gestione amministrativa, adducendo presunte violazioni dei patti da parte del ...*Omissis*... ...*Omissis*..., in pratica, aveva deciso di portare sul tavolo dei suoi interlocutori mafiosi le diverse questioni che avevano generato attrito con ...*Omissis*..., affinché le figure apicali della cosca si esprimessero sul «se le opposizioni create» ...*Omissis*... avessero una qualche base giustificativa concreta o piuttosto fossero meri pretesti per condurre alla caduta del governo locale, nel tentativo di porsi in prima persona alla guida di Delianuova. Si comprendeva che, nel momento storico in cui ha avuto luogo la ...*Omissis*..., lo scontro, politico e no, ...*Omissis*... aveva raggiunto l'acme e neppure un primo intervento di ...*Omissis*... (...*Omissis*...) e destinatario del fermo) aveva sortito un effetto positivo, essendo proseguita la campagna diffamatoria nei riguardi ...*Omissis*..., espressamente accusato di essere venuto meno agli accordi con la ndrangheta. Non accettando l'epiteto del «...*Omissis*...», ...*Omissis*... - che rivendicava a gran voce di essere un uomo della cosca e di aver sempre tutelato gli interessi ...*Omissis*... - chiedeva a ...*Omissis*..., figure apicali del sodalizio, un intervento più deciso e finalmente risolutivo delle frizioni in atto. Sentite le ragioni del politico e ritenuto che nella gestione della cosa pubblica non fosse mai stato compiuto un solo atto che frustrasse le aspettative della `ndrangheta o che si ponesse in aperta violazione con i precedenti accordi elettorali, ...*Omissis*... sentenziava che avrebbe organizzato un incontro chiarificatore con ...*Omissis*..., e che avrebbe loro rappresentato che, per tacciare di «inadempienza» il politico della `ndrina ...*Omissis*..., occorreva portare le «prove» a sostegno di quell'accusa infamante. Di seguito gli aspetti salienti della conversazione dalla quale si è compreso che:

...*Omissis*... si rivolge ai presenti appellandoli «picciotti di malavita»;

il ...*Omissis*... era sceso a patti con la `ndrangheta durante la campagna elettorale, accordi che erano evidentemente noti anche ai ...*Omissis*...: ...*Omissis*... raccontava di un incontro in cui ...*Omissis*... aveva preteso "conto e ragione su determinati «discorsi», perché "durante la campagna elettorale si erano fatti determinati «discorsi» e che, in sua presenza, «...*Omissis*...» si era lamentato del fatto che non aveva ottenuto nulla di quanto oggetto di accordo elettorale;

...*Omissis*... - evidentemente smentendo l'assunto del soggetto di cui stava riferendo il ...*Omissis*... che aveva espresso le sue doglianze - ribadiva la necessità di una riunione «e per questo ci vuole un chiarimento», facendo intendere che, essendo a conoscenza degli accordi stilati e constatando che gli stessi erano saltati, era diventato necessario chiarirsi;

...*Omissis*... si mostrava disponibile ad andare incontro ...*Omissis*..., per valutare la fondatezza o meno delle sue argomentazioni, ma sottolineava come dovesse pur sempre costituire un capisaldo il dato che ...*Omissis*... era ritenuto un garante degli interessi ...*Omissis*... su Delianuova (così il boss ...*Omissis*... a ...*Omissis*...: «va parla con agli amici ... o fanno seri ... che gli sembra ... gli dici: che ti pare che ...*Omissis*... (n.d.r. si riferisce ...*Omissis*...) ... è solo qua?... compare ...*Omissis*... è vicino a me è vicino a te.. vai lì ... ci vuole un poco tosto il discorso, mi capisci? Nel discorso stesso ... duro! ...(inc.)...»);

...*Omissis*... spiegava il tipo di problemi che aveva incontrato a Delianuova nel gestire la cosa pubblica. In particolare, ...*Omissis*... raccontava che inizialmente aveva avuto delle discussioni con ...*Omissis*... (a tratti ...*Omissis*...), che poi aveva risolto. ...*Omissis*... spiegava ai vertici degli «...*Omissis*...» di aver discusso anche con ...*Omissis*... e di avergli spiegato che «le cose come si possono fare ... si fanno! C'è il piano regolatore a Carmelia potevate fare, si può fare ... questa è la questione del vero motivo ... si parlava, poi quello che esce ...questo! lui non ha lasciato ne che passi il piano regolatore, non chi non come e non quanto .... ripeto ... ed è uscita anche quest'altra situazione, perche? ... Il piano regolatore a noi ce lo hanno presentato approvato la causa con coso .... (inc)...». Motivo di frizione coi ...*Omissis*... era stata la nuova lottizzazione della zona di Carmelia, dove si erano concentrati interessi particolari;

...*Omissis*... evidenziava che le stesse persone che avevano ambizioni politiche avevano tentato la scalata al comune e che a loro erano attribuibili alcuni eventi: con la pubblicazione di un bando per un concorso, in comune si era presentato un ragazzo solamente. Precisava che il giorno prima dell'espletamento del concorso, presso gli uffici del Comune di Delianuova era stato collocato ed era esploso un ordigno («non è che ... si sono presentati altri e gli hanno detto tu ... vattene per la casa ... non si è presentato nessuno del paese ... ha vinto questo, quel giorno che faceva l'esame ... il giorno prima hanno messo la bomba ...»). Secondo il ...*Omissis*... lo scopo dell'attentato dinamitardo fatto al comune era determinare l'avvio di indagini per accertare eventuali reati connessi all'assunzione del giovane, che proprio perché unico candidato, sarebbe risultato il vincitore del concorso. Uno dei presenti, intuito il ...*Omissis*..., asseriva che l'evento era stato posto in essere «per sciogliere il comune, l'hanno fatto apposta ...» ...*Omissis*... spiegava che non era sua intenzione formulare accuse esplicite sull'autore materiale dell'attentato al comune («io non ho detto chi è stato o chi non è stato e non mi permetto di nominare nessuno») ma la narrazione anche di questo episodio era funzionale alla comprensione da parte dei suoi interlocutori della manovra strategica, ordita chiaramente dai ...*Omissis*..., per concentrare gli interessi investigativi sul comune e determinare il suo scioglimento per infiltrazioni maliose;

nel prosieguo si appurava che il ...*Omissis*..., dopo tutti gli attentati verificatisi a Delianuova e dopo le discussioni avute con persone del posto in merito all'amministrazione comunale, si sono erano rivolti ...*Omissis*... per ricevere direttive. Emblematica in tal senso l'espressione utilizzata da ...*Omissis*..., che faceva chiaramente capire che il mantenimento della carica politica da parte di ...*Omissis*..., come una eventuale sua cessazione, dipendeva da una deliberazione da parte della cosca ...*Omissis*...: «io potevo dirgli sì ...*Omissis*... (n.d.r. si riferisce a ...*Omissis*...) prendi e vattene a casa»);

...*Omissis*... istruiva in merito alle modalità con cui rapportarsi coi ...*Omissis*... «il vostro discorso sono due parole che gli dovete dire, due parole ... ...(inc)... voi sapete come ci tengono nell'ambiente nostro ... ma di netto a netto, vedete come gli tagli ...(inc.)... ...*Omissis*..., ...*Omissis*... è con noi ed è stato sempre ... è con noi, con tutti per le cose giuste ... vi chiarite ...(inc.)... se c'è qualcosa parla! Sennò come è siamo! Basta!».

La gravità della situazione in relazione al Comune di Delianuova è ben evidenziata nel provvedimento di fermo giudiziario, dove si legge:

«...

La sudditanza del centro urbano di Delianuova ...*Omissis*... viene attestata anche dall'intraneità alla cosca di un politico importante locale ovvero ...*Omissis*.... All'epoca dei fatti, ...*Omissis*... era ...*Omissis*... del Comune di Delianuova, mentre ...*Omissis*... riveste la carica di ...*Omissis*... Non può non colpire che un uomo che svolgeva funzione pubblica partecipasse a riunioni di `ndrangheta coi vertici della cosca e parlasse e si esprimesse con il medesimo linguaggio mafioso. Colpiva il fatto che si trattasse, di fatto, di uno di loro.

(...) Come anticipato, ...*Omissis*... all'epoca era ...*Omissis*... del Comune di Delianuova. Nel corso della riunione (...) furono affrontati argomenti vari relativi a «lavori» e/o finanziamenti pubblici relativamente alla zona ricadente sotto l'amministrazione comunale di Delianuova. (...)...*Omissis*... si rivolgeva ai presenti appellandoli «picciotti di malavita». Sin da subito si intuiva quindi la tipologia di riunione che da lì a poco si sarebbe svolta. Di fatto era un *summit* tra mondo imprenditoriale-politico e mafioso.

Quello che in estrema sintesi è emerso dalla lunghissima conversazione registrata la sera ...*Omissis*... è che il ...*Omissis*..., referente politico della cosca ...*Omissis*... in seno al Comune di Delianuova - eletto con i voti della mafia e «collocato» nella carica pubblica dalla ndrangheta per farne gli interessi, secondo gli accordi pre-elettorali a suo tempo stilati - aveva richiesto un intervento della ndrina di appartenenza sulla ...*Omissis*... (...*Omissis*... in particolare), rea di ostacolare la gestione amministrativa, adducendo presunte violazioni dei patti da parte del ...*Omissis*...

...*Omissis*..., in pratica, aveva deciso di portare sul tavolo dei suoi interlocutori mafiosi le diverse questioni che avevano generato attrito con ...*Omissis*..., affinché il «Tribunale della ndrangheta ...*Omissis*...» rappresentato dalle figure apicali della cosca, si esprimesse sul se le opposizioni create ...*Omissis*... avessero una qualche base giustificativa concreta o piuttosto fossero meri pretesti, per condurre alla caduta del governo locale e aprire una nuova pagina politica del paese, nel tentativo di porsi poi in prima persona alla guida di Delianuova (ndr: come di fatto è avvenuto all'esito dell'elezioni ...*Omissis*...). Si comprendeva nitidamente che, nel momento storico in cui ebbe luogo la riunione al casolare, lo scontro, politico e non, tra ...*Omissis*... e ...*Omissis*... aveva raggiunto l'acme e neppure un primo intervento di ...*Omissis*... aveva sortito un effetto positivo, essendo proseguita la campagna diffamatoria nei riguardi del ...*Omissis*..., espressamente accusato di essere venuto meno agli accordi con la ndrangheta, perché non li aveva avvantaggiati. Non accettando l'epiteto del «traditore», ...*Omissis*... - che rivendicava a gran voce di essere un uomo della cosca e di aver sempre tutelato gli interessi della ndrina degli ...*Omissis*... - chiedeva a ...*Omissis*..., figure apicali del sodalizio, un intervento più deciso e finalmente risolutivo delle frizioni in atto. Sentite le ragioni del politico e ritenuto che nella gestione della cosa pubblica non fosse mai stato compiuto un solo atto che frustrasse le aspettative della ndrangheta o che si ponesse in aperta violazione con i precedenti accordi elettorali, ...*Omissis*... sentenziava che avrebbe organizzato un incontro chiarificatore con ...*Omissis*..., e che avrebbe loro rappresentato che, per tacciare di «inadempienza» il politico della ndrina ...*Omissis*..., occorreva portare le «prove» a sostegno di quell'accusa infamante.

...»(2)

Altrettanto emblematica è la vicenda che emerge in relazione ai lavori per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza. In proposito, nell'ordinanza si legge che:

«...

...*Omissis*... parlava (...) dell'impianto di videosorveglianza a Delianuova e raccontava che la società che stava realizzando l'opera aveva avuto necessità di contattare una ditta del posto per dei lavori. Dalla (...) registrazione si è appurato che ...*Omissis*... aveva contattato una ditta (...) cui commissionò il, lavoro con aggiudicazione diretta. Raccontava di essere stato rimproverato ...*Omissis*... per non aver avvantaggiato ...*Omissis*..., suo sostenitore durante la campagna elettorale. Aggiungeva di avergli assegnato poi un appalto ma rispettando la normativa. Emblematiche le sue parole: «ha preso un lavoro di ...*Omissis*... una ditta ... va bene ... che con problemi seri giudiziari pendenti gli ho dato un lavoro in affidamento rispettando la legge, rispettando la legge ... perché la legge che dice? Quelli di ...*Omissis*... io posso dare l'affidamento diretto a cinque e una cosa a cinque. Io ho chiamato a lui e gli è rimasto a lui ... guarda caso.» ...*Omissis*..., sul punto, asseriva di aver fatto un bando pubblico invitando cinque ditte a partecipare ma «io ho chiamato a lui e gli è rimasto a lui ... guarda caso» (si riferisce ovviamente a ...*Omissis*...), nonostante sapesse che la ditta fosse coinvolta in vicende giudiziarie.»(3)

...*Omissis*... si vantava quindi di essere riuscito a favorire una ditta «amica», finanche con gravi problemi giudiziari, perché il titolare lo aveva appoggiato durante la campagna elettorale.

«Ovviamente l'episodio veniva narrato dal ...*Omissis*... per rappresentare che, senza alcuna sollecitazione esterna, aveva sempre favorito, nell'assegnazione dei lavori pubblici, persone a loro «vicine», con la semplice accortezza adottata di evitare macroscopiche violazioni della legge, che potessero esporre l'amministrazione comunale nel mirino degli investigatori.»(4)

In sintesi ...*Omissis*..., proprio perché ...*Omissis*... «era uno di loro» si stavano organizzando per non fare mancare il loro sostegno «esterno» al ...*Omissis*..., peraltro loro referente politico nel comune, e richiamare al rispetto degli accordi pre-elettorali coloro che, fingendo di averli dimenticati, stavano ostruendo l'agire del politico.

Quanto intercettato durante la riunione del ...*Omissis*... ha svelato un totale condizionamento dell'Amministrazione comunale che era in carica alla epoca dei fatti e che si è poi riconfermata alle ultime elezioni amministrative. Nelle successive elezioni ...*Omissis*..., ...*Omissis*... è stato riconfermato alla guida del Comune di Delianuova mentre ...*Omissis*... (...*Omissis*...) attualmente è Consigliere ...*Omissis*...

In particolare e come riportato nel decreto di fermo in argomento «riassuntivamente pertanto dall'indagine è emerso che:

...*Omissis*... è un esponente del ...*Omissis*..., anzi la diretta promanazione dello stesso nell'Amministrazione comunale di Delinauova»;

...*Omissis*..., da ...*Omissis*... del Comune di Delianuova, cerca di orientare l'azione amministrativa, specie nel campo di aggiudicazione degli appalti pubblici, in favore di aziende «gradite» al clan di riferimento;

parla da `ndranghetista e partecipa a *summit* di `ndrangheta;

ha rapporti di stabile frequentazione con i componenti del clan ...*Omissis*... ancorchè in pubblico eviti che la sua figura possa a qualcuno di essi essere associata.

(2) Cfr. pagg. 436/437 del decreto di fermo del P. M. ex art. 384 c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria in data ...Omissis...

(3) Cfr. pagg. 458/461 del decreto di fermo del P. M. ex art. 384 c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria in data ...Omissis...

(4) Cfr. pagg. 462 del decreto di fermo del P. M. ex art. 384 c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria in data ...Omissis...

Intercettando le conversazioni avvenute dentro ...*Omissis*... durante la mangiata, la ...*Omissis*..., si è capito che ...*Omissis*..., accompagnato da ...*Omissis*..., era andato ...*Omissis*... per cercare di trovare soluzione a tutti i problemi sorti a Delianuova negli ultimi tempi.

Tra attentati dinamitardi al Municipio, fatti con l'intento di avviare delle indagini giudiziarie tese alla caduta della maggioranza in consiglio, autovetture date alle fiamme, aggressioni a dipendenti comunali all'interno degli uffici del comune stesso e diffusione di notizie false e tendenziose tra la popolazione, la situazione era divenuta certamente difficile da gestire.

...*Omissis*..., all'epoca ...*Omissis*..., piuttosto che rimettere il suo mandato o denunciare quanto stava avvenendo alle forze di polizia (è peraltro emerso che sapesse perfettamente chi era stato l'autore dello attentato dinamitardo), cercava di trovare una soluzione coinvolgendo la famiglia ...*Omissis*...

Come rilevato, ...*Omissis*... ragiona e si muove da intraneo alle dinamiche criminali. Ne è pienamente coinvolto, e le sue parole lo confermano.

Non ha problemi, ad esempio, nel raccontare di come abbia distribuito appalti ad assegnazione diretta, truccando la gara di appalto per favorire una ditta, quella di ...*Omissis*... nonostante sapesse delle sue pendenze giudiziarie.

Né si esime dal dire che se ...*Omissis*... riuscissero ad ottenere quel che vogliono, a Delianuova non si muove più nessuno.

Parla alla pari con gli esponenti della famiglia ...*Omissis*...

E sono gli stessi ...*Omissis*... a sottolineare che ...*Omissis*... è amico loro, collocato in comune «da loro» e da loro sostenuto e spalleggiato, tanto da intervenire nelle diatribe con ...*Omissis*... per far tornare tutto alla calma fino alle successive elezioni.

Va quindi considerato *intraneus* il soggetto (come è stato ...*Omissis*... nella vicenda) che accetta i voti dell'associazione mafiosa e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventa punto di riferimento della cosca, mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati e degli interessi della consorteria alla quale rende il conto del proprio operato, dovendo considerarsi tale comportamento prova si dell'*affectio societatis* che di un efficiente contributo causale al rafforzamento del proposito criminoso e all'accrescimento delle potenzialità operative e della complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale dell'associazione criminale (Cassazione sezione II penale, sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675)»(5)

Il ...*Omissis*..., con le note ...*Omissis*... «R» datate rispettivamente ...*Omissis*... scorso, che, ad ogni buon fine si allegano e con le quali ha proposto ...*Omissis*..., ha sottolineato che ...*Omissis*...:

nelle elezioni del ...*Omissis*..., sino alla scadenza naturale del mandato, ha ricoperto la carica di Consigliere ...*Omissis*..., nonché nominato ...*Omissis*... del Comune di Delianuova;

nelle elezioni del ...*Omissis*..., è stato ...*Omissis*... del Comune di Delianuova, con ...*Omissis*... voti di preferenza (...*Omissis*...% dei voti espressi - 8 seggi), esponente della ...*Omissis*... denominata «...*Omissis*...», prevalsa sulla lista n. ...*Omissis*... denominata «...*Omissis*...» (...*Omissis*... voti di preferenza, pari al ...*Omissis*...% dei voti espressi - 2 seggi), capeggiata da ...*Omissis*...(6) e sulla lista n. ...*Omissis*... denominata «...*Omissis*...», capeggiata da ...*Omissis*... (...*Omissis*... voti di preferenza, pari al ...*Omissis*...% dei voti espressi - 2 seggi).

A conferma della «continuità» esistente tra la precedente ed attuale amministrazione, ha evidenziato come:

le problematiche politico-amministrative rappresentate da ...*Omissis*... agli esponenti della cosca «...*Omissis*...», in occasione della riunione di `ndrangheta del ...*Omissis*..., si sono riproposte all'ultima tornata elettorale che ha visto sia il predetto ...*Omissis*... che ...*Omissis*..., candidati alla carica di ...*Omissis*..., i cui esiti riflettono esattamente le posizioni dei protagonisti della vicenda censurata nel procedimento penale;

...*Omissis*... degli attuali amministratori pubblici, oltre il citato ...*Omissis*..., ovvero, il ...*Omissis*..., gli ...*Omissis*..., nonché il ...*Omissis*..., nel corso della precedente legislatura ricoprivano rispettivamente la carica di ...*Omissis*... (...*Omissis*...), Consigliere ...*Omissis*... (...*Omissis*...), ...*Omissis*... (...*Omissis*...) e Consigliere ...*Omissis*... (...*Omissis*...);

l'attuale Consigliere ...*Omissis*..., è:

...*Omissis*..., della municipalità in trattazione, eletto rispettivamente nel corso delle consultazioni amministrative del ...*Omissis*...;

...*Omissis*... della municipalità in trattazione, eletto nel corso delle consultazioni amministrative del ...*Omissis*...

Nel corso della riunione di Comitato di ordine e sicurezza pubblica tenutasi in data 28 settembre 2018, il ...*Omissis*... ha convenuto con il Comitato di doversi procedere all'immediato scioglimento del Comune di Delianuova, in luogo della nomina di una Commissione d'indagine, anche in considerazione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal Gip di Palmi.

Il provvedimento di Fermo di indiziato di delitto emesso dal P.M. emesso in data ...*Omissis*... in relazione al procedimento penale n. ...*Omissis*... DDA è stato, infatti, confermato dall'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi con O.C.C.C. n. ...*Omissis*... R.G.N.R.; n. ...*Omissis*... R.G. G.I.P.; n. ...*Omissis*... RGNR DDA RC statuendo, tra l'altro, che:

la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. esclude ogni dubbio in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari che giustificano l'emissione della misura restrittiva di massimo rigore, nei confronti dei rispettivi indagati.

In ogni caso, ricorre un concreto ed attuale pericolo di recidivanza ex art. 274 lett. *C)* c.p.p.

La stessa tipologia del reato associativo mafioso, che presuppone una scelta durevole nel tempo mediante l'adesione ad una struttura illecita con radicati valori antistatuali, evidenzia per sé sola, a carico di tutti i soggetti attinti da gravi indizi riguardo alla partecipazione all'associazione di cui al capo I, il pericolo di protrazione della condotta criminosa, non a caso caratterizzata da permanenza.

Richiamando le considerazioni già svolte dal PM al riguardo, la pericolosità sociale degli indagati, dimostrata anche dalla natura dei reati posti in essere e dalla permanenza della condotta illecita realizzata risulta incontrovertibilmente provata.

E lo stesso deve dirsi con riferimento alla posizione degli indagati che risultano incensurati, in quanto la tipologia del reato contestato, le specifiche modalità e le circostanze dei fatti, nonché la personalità desunta dai comportamenti concreti tenuti con persistenza nel tempo, fanno ritenere anche per loro esistente il pericolo di cui alla lettera *c)* dell'art. 275 c.p.p.

Non sembra comunque superfluo evidenziare che, poi, deve applicarsi, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (come da ultimo modificato dall'art. 4 comma 2 legge 16 aprile 2015, n. 47) la custodia cautelare in carcere per gli indiziati ex art. 416-*bis* c.p., senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che *ictu oculi* consentano di ritenere superata tale presunzione e ciò anche a seguito dei recenti pronunciamenti della Corte costituzionale e dell'intervento del legislatore.

Quanto riportato nell'Ordinanza di custodia cautelare in carcere conferma l'attualità della situazione riscontrata nel provvedimento di Fermo, così come affermato dal GIP, poiché la stessa tipologia del reato associativo mafioso, contestata al ...*Omissis*..., presuppone una scelta durevole nel tempo mediante l'adesione ad una struttura illecita con radicati valori antistatuali ed evidenzia per sé sola il pericolo di protrazione della condotta criminosa, non a caso caratterizzata da permanenza.

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno fatto emergere concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata ...*Omissis*... del Comune di Delianuova ed hanno acclarato la permeabilità dell'Ente comunale alle ingerenze della `ndrangheta, in un contesto territoriale caratterizzato da una storica e fortemente radicata fenomenologia di tipo `ndranghetista.

---

(5) Cfr. pagg. 1134/1135 del decreto di fermo del P. M. ex art. 384 c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria in data ...Omissis...

(6) Già titolare dell'impresa «...Omissis...» avente sede legale in Delianuova, già destinataria di certificato antimafia interdittivo emesso da questa Prefettura il ...Omissis..., nonché ...Omissis..., nato a ...Omissis..., residente a Delianuova, titolare firmatario dell'impresa edile denominata «...Omissis...» avente sede in Delianuova, in ...Omissis..., destinatario di certificati antimafia interdittivi emessi da questa Prefettura, il ...Omissis... (confermato dal T.A.R. Calabria il ...Omissis...) ed il ...Omissis...

Gli elementi che conducono a tale conclusione sono da rinvenirsi in diverse specifiche circostanze: in primo luogo il panorama politico che, a seguito delle elezioni di maggio 2015, vede gli stessi protagonisti che già erano presenti nella precedente amministrazione; elemento di assoluta gravità è da individuarsi nella figura di ...*Omissis*..., tratteggiato nell'ordinanza come esponente del clan ...*Omissis*..., anzi diretta promanazione dello stesso nell'Amministrazione comunale di Delianuova, ...*Omissis*..., realizzando la sua «scalata politica» così come emerge dalla lettura del provvedimento, arguendosi quindi che lo stesso non si sia dissociato.

Occorre, pertanto, l'avvio di una fase idonea e protesa a ristabilire le condizioni di legalità dell'azione amministrativa comunale e ad assicurare l'imparzialità, l'efficacia ed il perseguimento del pubblico interesse. In tale ottica, necessitano interventi straordinari di recupero e ripristino della trasparenza e della legalità dell'attività municipale che valgano a ricostruire il corretto e fisiologico tessuto amministrativo e decisionale.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Delianuova è stato, peraltro, approfonditamente esaminato nelle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuto presso questa Prefettura, in data 27 settembre 2018 e 28 settembre 2018, con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione distrettuale antimafia, e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, presente soltanto nella riunione del 27 settembre scorso. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente.

Peraltro, nel ritenere scarsamente produttivo l'avvio del procedimento di accesso agli atti del Comune ex art. 11 comma 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e la richiesta di delega per l'avvio del procedimento di accesso agli atti del Comune, ex art. 2 comma 2-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 435, conv. in legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, si ravvisa invece la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 12 dell'art. 143 T.U.E.L.

Pertanto, nelle more del perfezionamento delle valutazioni della S. V. Onorevole, si ritiene opportuno, per motivi di urgente necessità, procedere quanto prima alla sospensione dalle cariche dei componenti degli Organi elettivi del Comune di Delianuova, assicurando la provvisoria amministrazione dell'Ente mediante l'invio di commissari, ai sensi dell'art. 143, comma 12 del più volte citato T.U.E.L.

...*Omissis*...

Il prefetto: DI BARI

18A07988

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 novembre 2018.

Siti e criteri per l'esecuzione del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante attuazione della direttiva 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, ed in particolare l'art. 7 che prevede una rete di monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, da istituire e da disciplinare mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare sentite le regioni interessate e il SNPA in caso di riferimento a siti appartenenti a reti e/o sistemi di monitoraggio regionali;

Considerato che la rete di monitoraggio di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 deve essere organizzata assicurando forme di coordinamento e di integrazione con i programmi previsti dalle normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale;

Considerato che i criteri e le metodologie per l'esecuzione del monitoraggio possono essere individuati sulla base di quelli previsti nell'ambito della Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP);

Considerato che, per definire la struttura iniziale della rete di monitoraggio, é stata verificata la disponibilità del Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi nonché del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ad utilizzare, anche per le finalità in esame, i siti nazionali attualmente gestiti da tali autorità per il monitoraggio in ambito della Convenzione internazionale LRTAP;

Considerato che la struttura iniziale della rete di monitoraggio può essere pertanto individuata sulla base di una serie di siti di monitoraggio attualmente gestiti dal Comando dei carabinieri e dal CNR presso diverse zone del territorio italiano;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 il presente decreto stabilisce i siti di monitoraggio, i criteri per l'esecuzione del monitoraggio di cui al comma 1 della citata norma, inclusa l'individuazione degli indicatori e le frequenze e le modalità di rilevazione e comunicazione dei dati.

2. Il presente decreto non individua siti appartenenti a reti e sistemi di monitoraggio regionali.

Art. 2.

Siti e criteri di monitoraggio

1. I siti della rete di monitoraggio prevista dall'art. 1, con l'indicazione dei parametri monitorati e delle frequenze di campionamento, sono riportati nell'Allegato I al presente decreto.

2. Si applicano, per l'esecuzione del monitoraggio, le metodologie previste nei manuali elaborati nell'ambito della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) i cui riferimenti sono indicati in Allegato II.

Art. 3.

Comunicazione dei dati

1. Le autorità responsabili della gestione dei siti della rete di monitoraggio trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione alla Commissione europea prescritta dall'art. 8 del decreto legislativo n. 81 del 2018:

entro il 30 aprile 2019, i dati del monitoraggio riferiti al secondo semestre del 2018;

ogni quattro anni, a partire dal 2022, entro il 30 aprile dell'anno di invio, i siti utilizzati negli anni civili precedenti, indicando i relativi periodi di esercizio ed i parametri monitorati;

ogni quattro anni, a partire dal 2023, entro il 30 aprile dell'anno di invio, i dati del monitoraggio riferiti agli anni civili precedenti.

2. Il formato da utilizzare per la trasmissione dei dati previsti dal comma 1 è riportato in Allegato III.

Art. 4.

Norme finali

1. All'attuazione del presente decreto si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 novembre 2018

Il Ministro: COSTA

Allegato I
(Articolo 2)

Rete di monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi

Tabella 1. ECOSISTEMI DI ACQUA DOLCE

Codice nazionale	**Nome**	**Rete di afferenza**	**Localizzazione**		**Parametri minimi monitorati**	**Frequenza di campionamento**
			Latitudine	Longitudine		
IT01	Lago Paione inferiore	ICP WATERS/ LTER	46,1669	8,1897	Temperatura dell'acqua, Alcalinità, SO4, NO_3-N, Cl, TOC, pH, Ca, Mg, Na, K, NH_4-N, Al totale, Conducibilità a 25°C, P-PO_4, P totale, N totale, Silice reattiva, Capacità di neutralizzazione degli acidi - ANC	Due volte l'anno
IT02	Lago di Mergozzo	ICP WATERS	45,9556	8,4667	Temperatura dell'acqua, Alcalinità, SO4, NO_3-N, Cl, TOC, pH, Ca, Mg, Na, K, NH_4-N , Al totale, Conducibilità a 25°C, P-PO_4, P totale, N totale, Silice reattiva, Capacità di neutralizzazione degli acidi - ANC, Trasparenza, Ossigeno disciolto	Due volte l'anno
IT03	Lago Paione superiore	ICP WATERS/ LTER	46,1739	8,1908	Temperatura dell'acqua, Alcalinità, SO4, NO_3-N, Cl, TOC, pH, Ca, Mg, Na, K, NH_4-N, Al totale, Conducibilità a 25°C, P-PO_4, P totale, N totale, Silice reattiva, Capacità di neutralizzazione degli acidi - ANC	Due volte l'anno
IT04	Torrente Cannobino	ICP WATERS	46,0681	8,6949	Temperatura dell'acqua, Alcalinità, SO4, NO_3-N, Cl, TOC, pH, Ca, Mg, Na, K, NH_4-N, Al totale, Conducibilità a 25°C, P totale, N totale, Capacità di neutralizzazione degli acidi - ANC	Mensile

Tabella 2. ECOSISTEMI TERRESTRI - FASE SOLIDA

Codice nazionale	**Nome**	**Rete di afferenza**	**Localizzazione**		**Parametri minimi monitorati**	**Frequenza di campionamento**
			Latitudine	Longitudine		
ABR1	Selva Piana	CONECOFOR-ICP Forests/LTER/ MOTTLES	41,8497	13,5885	I. Saturazione in basi, pH, rapporto C/N suolo II. Bilancio nutrienti foliari (N, P, K, Mg, Ca, S, C, - cg/g) III. Crescita vegetazione (accrescimenti, %) IV. Danni fogliari (% alberi def>25%, % alberi def>60%, mortalità) V. Biodiversità vegetale: densità delle specie (presenza / abbondanza), struttura comunità (indicatori ecologici, specie aliene, ecc.)	I. ogni 10 anni II. ogni 2 anni III. ogni 5 anni IV. annuale V. annuale
CAL1	Piano Limina	CONECOFOR-ICP Forests	38,4167	16,1667		
EMI1	Carrega	CONECOFOR-ICP Forests/ MOTTLES	44,7194	10,2034		
LAZ1	Monterufeno	CONECOFOR-ICP Forests /LTER/ MOTTLES	42,8274	11,8981		
PIE1	Val Sessera	CONECOFOR-ICP Forests / MOTTLES	45,6837	8,0699		
VEN1	Pian di Cansiglio	CONECOFOR-ICP Forests/ MOTTLES	46,0579	12,3821		

Tabella 3. ECOSISTEMI TERRESTRI - DANNI DA OZONO E METEOROLOGIA

Codice nazionale	Nome	Rete di afferenza	Localizzazione		Parametri minimi monitorati	Frequenza di campionamento
			Latitudine	Longitudine		
ABR1	Selva Piana	CONECOFOR-ICP Forests/LTER/ MOTTLES	41,8497	13,5885	I. Precipitazione e contenuto di acqua nel suolo (10 cm e 2 m) II. Radiazione solare, temperatura, umidità e pressione dell'aria, velocità e direzione del vento, concentrazione di ozono. III. Danni visibili fogliari indotti dall'ozono (presenza / assenza e percentuale di foglie danneggiate). IV. Flusso di ozono e eccedenze dei livelli critici (con modelli DO_3SE) V. (solo per CPZ1) Flussi di carbonio, di ozono ed evapotraspirazione a livello di intero ecosistema	I. Raccolta ogni minuto e registrazione ogni ora II. Raccolta ogni 10 secondi e registrazione come valori medi orari III. Annuale IV. Annuale V. Semioraria
CAL1	Piano Limina	CONECOFOR-ICP Forests	38,4167	16,1667		
CPZ1	Castelporziano	MOTTLES / ICOS	41,7042	12,3571		
CPZ2	Castelporziano	MOTTLES /CREA-FL	41,7042	12,3573		
CPZ3	Castelporziano	MOTTLES /CREA-FL	41,6806	12,3908		
EMI1	Carrega	CONECOFOR-ICP Forests/MOTTLES	44,7194	10,2034		
LAZ1	Monterufeno	CONECOFOR-ICP Forests/LTER/ MOTTLES	42,8274	11,8981		
INTERREG1	Demonte/ Valloriate	INTERREG ALCOTRA MITIMPACT 1671	44,3458	7,3121		
PIE1	Val Sessera	CONECOFOR-ICP Forests/ MOTTLES	45,6837	8,0699		
TRE1	Passo Lavazè	CONECOFOR-ICP Forests/ MOTTLES	46,3595	11,4931		
VEN1	Pian di Cansiglio	CONECOFOR-ICP Forests/ MOTTLES	46,0579	12,3821		

Tabella 4. ECOSISTEMI TERRESTRI - FASE LIQUIDA

Codice nazionale	**Nome**	**Rete di afferenza**	**Localizzazione**		**Parametri minimi monitorati**	**Frequenza di campionamento**
			Latitudine	Longitudine		
ABR1	Selva Piana	CONECOFOR-ICP Forests/LTER/ MOTTLES	41,8497	13,5885	I. Deposizioni: pH, conducibilità, Ca, Mg, Na, K, NH4-N, NO3-N, SO4-S, Cl, P, alcalinità, N totale, DOC II. Soluzioni del suolo: pH, conducibilità, Ca, Mg, Na, K, NH4-N, NO3-N, SO4-S, Cl, N totale, lisciviazione dei nitrati e dei cationi basici dal suolo	I. Settimanale II. Quindicinale
CAL1	Piano Limina	CONECOFOR-ICP Forests	38,4167	16,1667		
EMI1	Carrega	CONECOFOR-ICP Forests/ MOTTLES	44,7194	10,2034		
LAZ1	Monterufeno	CONECOFOR-ICP Forests/LTER/ MOTTLES	42,8274	11,8981		
PIE1	Val Sessera	CONECOFOR-ICP Forests/ MOTTLES	45,6837	8,0699		
VEN1	Pian di Cansiglio	CONECOFOR-ICP Forests/ MOTTLES	46,0579	12,3821		

Allegato II
(Articolo 2)

Metodologie per l'esecuzione del monitoraggio

- **ICP Waters Programme Manual -** ICP Waters Report 105/2010 e successivi aggiornamenti, prodotto dall'International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring Effects of Air Pollution on Rivers and Lakes (ICP Waters) in the framework of the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution

  disponibile sul sito dello ICP Waters: http://www.icp-waters.no/publications/

- **Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests** – Revisione 2016 e successivi aggiornamenti, prodotto dall'International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring Effects of Air Pollution on Forests (ICP Forests) in the framework of the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution

  disponibile sul sito dello ICP Forests: http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual

- **Manual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends -** 2004 e successivi aggiornamenti, prodotto dall'International Cooperative Programme on Modelling and Mapping of Critical Levels and Loads and Air Pollution Effects, Risks and Trends (ICP M&M) in the framework of the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution con il contributo dell'International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops (ICP Vegetation) per la stesura del capitolo 3 "Mapping critical levels for vegetation"

  disponibile sul sito dello ICP M&M:
  https://icpmapping.org/Latest_update_Mapping_Manual

- **Integrated Monitoring Programme Manual - 2017** e successivi aggiornamenti, prodotto dall'International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems (ICP IM) in the framework of the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution

  disponibile sul sito del Finnish Environment Institute: http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Ecosystem_services/Monitoring/Integrated_Monitoring/Manual_for_Integrated_Monitoring

Allegato III
(Articolo 3)

Formato per la trasmissione dei dati sul monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi

Modulo 1 - Contact

Country:		(as ISO-2 code)
DATE:		(as DD.MM.YYYY)
YEAR:		(as YYYY, year of emissions data)
Version:		(as v1.0 for the initial submission)

National contact point responsible for template	
Email	
Address	
Telephone	
Skype	

only if person responsible for template doesn't have access to Reportnet	
National contact point with access to Reportnet	
Email	
Address	
Telephone	
Skype	

Modulo 2 – Reporting on sites (Tutte le informazioni sono richieste per ciascun sito)

Reporting on sites														
Site identification					**Site location**		**Site description (representativeness)**							
Country Code	Site code national	Site name	European code	Monitoring Network Name	Longitude	Latitude	Ecosystem type (MAES classification)	Eunis class (optional)	Site Status (protected non-protected, unknown)	Biogeographic region	Pollution class Acidification (optional)	Pollution class Eutrophication (optional)	Pollution class Ozone (optional)	
ISO-2 code	Numerical (national)	Text	Numerical (Reportnet)	Text	decimal	decimal	MAES code	EUNIS code	Text	Name	Critical level exceedance or number	Critical level exceedance or number	Critical level exceedance or number	

Reporting on parameters
Reference protocols
Is monitoring done in accordance with existing monitoring manuals, and if so which protocol is used? Are additional parameters available, which are not mentioned in template (e.g. Satellite data)?
Text

Modulo 3 – Vegetation and soils (Tutte le informazioni sono richieste per ciascun sito)

Reporting on sites					**Reporting on parameters for terrestrial vegetation and soil characteristics**			
Site identification		**Site parameters**			**Vegetation (all ecosystem types)**			
Country code	Site code national	Elevation	Slope	Orientation/exposition	Plot/sample size	Date of sampling	Impact indicators for vegetation	Management (current and change since last report)
ISO-2 code	numerical	meter (NN)	degree	class or degree	m^2	DD.MM.YYYY	text	text

Reporting on parameters for terrestrial vegetation and soil characteristics								
Vegetation structure (forests and other woodland)								
Type of tree species mixture	Species number	Top height	Forest type	Age class	Number of tree layers	Coverage of tree layers	Canopy closure	Biomass increase
code	code	meter	code	code	code	5% steps	5% steps	m^3/yr

Reporting on parameters for terrestrial vegetation and soil characteristics												
Soil profile description										**Soil sampling**		
Date of profile description	Soil type / soil group (WRB)	Soil qualifieres and specifiers (WRB)	Soil profile	Soil horizon depths	WRB reference	Parent material	Humus type / Peat type	Groundwater table	Effective soil depth	Number of sampling layers	Sampling depths	Horizon characterisation deviations from reference table 4 https://www.icp-forests.org/pdf/manual/2016/Manual_2016_Part_X.pdf
DD.MM.YYYY	code	code	code	cm	code	code	code	code	cm from mineral soil surface	number	cm	text

Modulo 4 – Terrestrial ecosystems solid (Tutte le informazioni sono richieste per ciascun sito)

Reporting on sites		**Reporting on parameters for acidification and eutrophication - vegetation**															
Site identification		**Vegetation biomass / needles, leaves all vegetation types**										**Forest and other woodlands only**					
Country code	Site code national	Sampling date	dry mass/ 100 leaves/ 1000 needles	C_{tot}	N_{tot}	S	P	Ca	Mg	K	Other elements	Tree ID	Tree species	Leaves_type: current (C), C+1, >C+1	Foliage age_classes	Litter fall	Deviation in chemical analysis of litterfall compared to needle/leaves
ISO-2 code	numerical	DD.MM. YYYY	g	g/100g	mg/g	mg/g	mg/g	mg/g	mg/g	mg/g		code	code	code	code	kg/m^2	text

Reporting on parameters for acidification and eutrophication - soil - solid phase												
Pedological Characterisation		**Soil acidity and eutrophication**										
Horizont Number	Horizont name	Sampling Date	C_{tot}	C_{min} (carbonates)	C_{org}	N_{tot}	C/N	pH (H_20)	pH ($CaCl_2$)	CEC	Base Saturation	$Cations_{ex}$
		DD.MM.YYYY	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg				cmol(+)/kg	%	%

Reporting on parameters for acidification and eutrophication - soil - solid phase									
Soil acidity and eutrophication									
Ca	Mg	K	Na	Mn	P	$Acidity_{ex}$ (H^+)	Fe_{ox}	Al_{ox}	Deviations from reference manual table 4 https://www.icp-forests.org/pdf/manual/2016/Manual_2016_Part_X.pdf
mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	cmol(+)/kg	mg/kg	mg/kg	

Modulo 5 – Terrestrial ecosystems liquid (Tutte le informazioni sono richieste per ciascun sito)

Reporting on sites		**Reporting on parameters for acidification and eutrophication - deposition and soil liquid phase**																
Site identification		**Atmospheric deposition**																
Country code	Site code national	precipitation	bulk precipitation (forests and other woodlands)	pH	conductivity	Ca	Mg	Na	K	NH_4-N	NO_3-N	SO_4-S	CL	P	Alkalinity	N_{tot}	DOC	Deviations from ICP forest manual
ISO-2 code	numerical	mm	mm		µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg N/l	mg N/l	mg S/l	mg/l	mg/l	µeq/l	mg/l	mg/l	text

Reporting on parameters for acidification and eutrophication - deposition and soil liquid phase																					
Soil acidity and eutrophication																				**nitrate leaching**	
Mesasurement type	Soil moisture regime	pH	conductivity	Ca	Mg	Na	K	NH_4-N	NO_3-N	SO_4-S	CL	Alkalinity	Ntot	DOC	Al_{tot}	Al_{labile}	Fe	Mn	P_{tot}	NO_3 deepest soil layer	Deviations from ICP forest manual
			µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg N/l	mg N/l	mg S/l	mg/l	µeq/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l*yr	text

Modulo 6 – Ozone air quality carbon flux (Tutte le informazioni sono richieste per ciascun sito)

Reporting on sites		**Reporting on parameters for ozone, atmospheric pollutants and carbon net flux**						
Site identification		**Atmospheric concentrations**		**Ozone foliar damage forest and other woodlands**				
Country code	Site code national	Atmospheric O_3 concentration	POD	Trees & shrubs	Trees & shrubs	Date	Absent or present	% of leaves injured or % injury for a specific leaf
ISO-2 code	numerical	µg/m^3	mmol/m^2*a	Eunis class	species (Latin name)	DD.MM.YYYY		%

Reporting on parameters for ozone, atmospheric pollutants and carbon net flux								
Ozone foliar damage non-woody species					**Exceedance flux-based critical level**			
crops and other non-woody species	crops and other non-woody species	Date	Absent or present	% of leaves with ozone injury symptoms	Vegetation type	Species	Exceedance of flux-based critical level of ozone	Site-specific calculations or derived from modelled gridded data
Eunis class	species (Latin name)	DD.MM.YYYY		%	Eunis class	species (Latin name)	mmol/m^2 projected leaf area	

Reporting on parameters for ozone, atmospheric pollutants and carbon net flux								
Atmospheric concentration of pollutants (eutrophication, acidification)						**Carbon flux**		**Other techniques**
Vegetation type	Sampling type	NH_3 concentration	NO_2 concentration	SO_2 concentration	Comments	Vegetation type	Net carbon uptake	Additional data
Eunis class	text	µg/m^3	µg/m^3	µg/m^3	text	Eunis class	g C/m^2*yr	text

Modulo 7 – Freshwater ecosystems (Tutte le informazioni sono richieste per ciascun sito)

Reporting on sites and site parameters						
Site identification		**Site parameters**				
Country code	Site code national	Area of water body	Water body type / Hydrological type	Elevation	Average depth	Catchment area upstream from site
ISO-2 code	numerical	km^2	code	m (NN)	m	km^2

Reporting on parameters for freshwater chemistry													
Physical parameters			**Chemical parameters**										
Average temperature	Average precipitation	Average catchment runoff	Sampling date	Air temperature at sampling time	Water temperature at sampling time	Alkalinity	N_{tot} / P_{tot}	S (sulphates)	NO_3-N	Cl	DOC / TOC or PERM	pH
°C	mm/yr	mm/yr	DD.MM.YYYY	°C	°C	µeq/l		mg SO4/l	µg N/l	mg/l	mg C/l or mg O/l	

Reporting on parameters for freshwater chemistry									**Reporting on parameters for freshwater biodiversity**							
Chemical parameters									**Acidification species and indicators**							
Ca	Mg	Na	K	NH_4-N	Al_{inorg} (labile)	Specfic conductivity (25°C)	P_{tot}	Deviation from ICP water or WFD	Acidification index	Eutrophication index	Species diversity	Species abundance	Acidification invertebrates	Acidificaction diatoms	Acidification fish	Deviations from WFD or ICP water manual
mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg N/l	µg/l	mS/m	µg/l	text	text	text	text	text	text	text	text	text

18A07997

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2018.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 2017, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2018

Il Ministro: TRIA

18A08140

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 9 novembre 2018.

Ulteriore proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, che contiene il regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 57 del regolamento (UE) 508/2014 ai sensi del quale il FEAMP, al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli, può contribuire a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno degli eventi di cui al par. 1;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale è stata nominata quale Autorità di gestione del nuovo programma FEAMP 2014/2020 la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2017, registrato dalla Corte dei conti al prot. n. 212 del 29 marzo 2017, con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro-tempore* della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, attraverso gli uffici competenti, esercita le funzioni di Autorità di gestione, nonché di coordinamento degli organismi intermedi delegati, ed in particolare deve svolgere le attività connesse alla programmazione e attuazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020; all'implementazione e revisione periodica del Sistema di gestione e controllo e del manuale delle procedure e dei controlli; al monitoraggio delle operazioni, dei controlli di esecuzione e dell'avanzamento della spesa; al supporto dei lavori del Tavolo istituzionale e del Comitato di sorveglianza;

Visto l'Accordo di partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea;

Vista la delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

Vista la decisione di esecuzione n. C(2015)8452 del 25 novembre 2015 con cui la Commissione ha approvato il Programma operativo - FEAMP 2014/2020;

Vista la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del reg. (UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares(2017)6320627 del 21 dicembre 2017;

Vista la richiesta di modifica del Programma operativo presentata il 15 maggio 2018, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, ai fini di garantire la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per conseguire gli obiettivi specifici definiti nel programma;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Viste le linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate in sede di Tavolo istituzionale del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'AdG, adottate con d.d. n. 8161 del 6 aprile 2017 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare il par. 4.2 il quale stabilisce che nell'avviso pubblico dell'amministrazione sono predeterminati contestualmente i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti vantaggi economici, nonché l'individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative in ossequio all'art. 12 della legge n. 241/1990;

Viste le disposizioni attuative di misura dell'Autorità di gestione, adottate dal Tavolo istituzionale mediante procedura scritta dell'8 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che l'influenza degli eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina delle perdite anche ingenti per le imprese acquicole;

Rilevata pertanto l'esigenza di fornire effettivo sostegno alle imprese acquicole, così da incentivarne una più efficace gestione dei rischi, migliorare l'offerta degli strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese acquicole che fanno ricorso agli stessi;

Ritenuto quindi di dover procedere, nell'ambito della più ampia tematica dell'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, all'emanazione di un avviso pubblico finalizzato all'erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dagli imprenditori acquicoli per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi degli stock acquicoli;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 15551 del 12 luglio 2018 con cui è stato adottato l'avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli *stock* acquicoli, a valere sull'art. 57 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto in particolare il par. 6 «termini e documentazione da presentare» dell'avviso, ai sensi del quale il termine di presentazione delle istanze è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che l'avviso in parola è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 207 del 6 settembre 2018 e che, pertanto, la scadenza del termine di presentazione delle istanze è fissata in data 22 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 19902 dell'8 ottobre 2018 che ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al 12 novembre 2018;

Preso atto che con nota prot. 18/883 trasmessa via pec in data 9 novembre 2018, l'Associazione piscicoltori italiani e l'Associazione mediterranea acquacoltori, in rappresentanza delle rispettive categorie, su espressa richiesta degli operatori del settore assicurativo, hanno avanzato una ulteriore richiesta di proroga del termine di scadenza di presentazione delle istanze;

Considerato che la suindicata richiesta viene avanzata anche in considerazione dei drammatici eventi atmosferici verificatasi nel periodo, dovuti ai repentini cambiamenti climatici che hanno interessato l'intero territorio nazionale confermando l'importanza di adottare appositi strumenti assicurativi in favore degli operatori del comparto;

Considerato che le complesse istruttorie necessarie ad acquisire dati statistici e informazioni tecniche propedeutiche alla stipula dei contratti assicurativi non possono essere perfezionate in tempi brevi e pertanto nel rispetto del termine previsto dalla precedente proroga;

Considerata la possibilità per l'amministrazione di disporre proroghe al termine di presentazione delle domande ove la proroga medesima sia sorretta da considerazioni inerenti il miglior perseguimento dell'interesse pubblico e la garanzia della più ampia partecipazione alla procedura (*ex multis* TAR Lombardia, Milano, sezione I, 9 novembre 2010, n. 7214);

Ritenuto che la concessione della proroga del termine di scadenza di presentazione delle istanze non compromette il raggiungimento degli obiettivi di attuazione efficace della misura 2.57 del PO FEAMP 2014/2020 in favore del settore;

Considerata la effettiva necessità di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle istanze così da consentire agli operatori del settore assicurativo l'acquisizione di dati statistici e informazioni tecniche, anche attraverso sopralluoghi, necessari alla stipula delle polizze assicurative;

Ritenuto, quindi, di condividere le motivazioni espresse dalle associazioni nella nota di cui sopra, con particolare riferimento alle difficoltà legate alle specificità del settore ittico e alla relativa gestione del rischio, difficilmente compatibili con la data di scadenza dell'avviso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione all'avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli *stock* acquicoli a valere sull'art. 57 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, adottato con decreto direttoriale prot. n. 15551 del 12 luglio 2018, modificato con decreto direttoriale prot. n. 19902 dell'8 ottobre 2018, è prorogato al 28 dicembre 2018.

Art. 2.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Ministero.

Roma, 9 novembre 2018

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-822

18A08101

DECRETO 20 novembre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC San Colombano o San Colombano al Lambro ed alla IGT Collina del Milanese.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE)

n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro»;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2015, n. 63637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 del 13 ottobre 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio volontario vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro»;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2016, n. 54595, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2016, con il quale è stato integrato l'incarico al Consorzio volontario vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 anche per la IGT «Collina del Milanese»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC San Colombano o San Colombano al Lambro e per la IGT Collina del Milanese. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle denominazioni «San Colombano» e «Collina del Milanese», con la nota protocollo n. 18929 del 6 novembre 2018;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio volontario vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC San Colombano o San Colombano al Lambro ed alla IGT Collina del Milanese, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19022 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio

volontario vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro, con sede legale in San Colombano al Lambro (MI), via Ricetto - Castel Belgioioso, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi alla DOC San Colombano o San Colombano al Lambro ed alla IGT Collina del Milanese, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19022 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2018 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A08037

DECRETO 20 novembre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Reno DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Reno ed alla IGT Castelfranco Emilia.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19037, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela vini del Reno DOC ed attribuito per un triennio al

citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Reno»;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2015, n. 62146, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 del 13 ottobre 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio di tutela vini del Reno DOC a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Reno» ed integrato il suddetto incarico per la IGT «Castelfranco Emilia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela vini del Reno DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Reno» e per la IGT «Castelfranco Emilia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle citate denominazioni, con le note protocollo n. 16777/2018 del 21 settembre 2018, n. 19010/2018 del 7 novembre 2018 e n. 19017/2018 del 7 novembre 2018;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela vini del Reno DOC, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela vini del Reno DOC, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela vini del Reno DOC può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Reno DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Reno» ed alla IGT «Castelfranco Emilia», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19037 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio di tutela vini del Reno DOC, con sede legale in Castelfranco Emilia (MO), via Vittorio Veneto, n. 76, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi alla DOC «Reno» ed alla IGT «Castelfranco Emilia», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19037 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2018 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A08038

DECRETO 20 novembre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19029, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela del Lambrusco di Modena ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena»;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2015, n. 62145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 239 del 14 ottobre 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela del Lambrusco di Modena ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle citate denominazioni, con le note protocollo n. 16647/2018 del 21 settembre 2018 e n. 19020/2018 del 7 novembre 2018;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela del Lambrusco di Modena può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19029 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, con sede legale in Modena, viale Virgilio, n. 55, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi alle DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19029 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2018 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A08039

DECRETO 20 novembre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Colli di Parma».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Colli di Parma»;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2015, n. 62149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 del 13 ottobre 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Colli di Parma»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Colli di Parma». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle citate denominazioni, con le note protocollo n. 16646/2018 del 21 settembre 2018 e n. 19019/2018 del 7 novembre 2018;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Colli di Parma», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 settembre 2012 n. 19034 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma, con sede legale in Parma, via Verdi, n. 2, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi alla DOC «Colli di Parma», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 3 settembre 2012 n. 19034 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2018 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A08040

DECRETO 20 novembre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Montecucco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Montecucco Sangiovese» ed alla DOC «Montecucco».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Montecucco ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Montecucco Sangiovese» ed alla DOC «Montecucco»;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2015, n. 59816, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela vini Montecucco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Montecucco Sangiovese» e per la DOC «Montecucco»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela vini Montecucco ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Montecucco Sangiovese» e per la DOC «Montecucco». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle denominazioni «Montecucco Sangiovese» e «Montecucco», con la nota protocollo n. 18967 del 6 novembre 2018;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Montecucco, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini Montecucco, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini Montecucco può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Montecucco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Montecucco Sangiovese» ed alla DOC «Montecucco», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 agosto 2012 n. 18258, successivamente confermato, al Consorzio tutela vini Montecucco, con sede legale in Arcidosso (GR), località Colonia, c/o Unione dei Comuni Amiata Grossetana - Loc. S. Lorenzo 19, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi alla DOCG «Montecucco Sangiovese» ed alla DOC «Montecucco», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18258, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2018 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A08041

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di Indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 156 del 13 giugno 1997, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'Indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto in particolare l'art. 6, par. 3 del regolamento (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Vista la nota n. 0227617 del 3 novembre 2016 con la quale la Regione Umbria, a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'*iter* amministrativo di modifica temporanea del Disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento (CE) n. 664/2014, in particolare per consentire le operazioni elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP anche al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare della IGP in considerazione dei danni subiti dagli stabilimenti di elaborazione e stagionatura;

Visto il provvedimento del 7 novembre 2016, recante la modifica temporanea del disciplinare della Indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2016;

Vista la nota n. 0242592 del 16 novembre 2017 con la quale la Regione Umbria ha evidenziato che permane la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP, al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

Visto il provvedimento del 20 novembre 2017, recante la modifica temporanea del disciplinare della Indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 13 dicembre 2017;

Vista la nota n. 0255186 del 29 novembre 2018 con la quale la Regione Umbria, ha dichiarato che permane la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

Ritenuto necessario provvedere alla proroga di ulteriori 12 mesi della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Prosciutto di Norcia» IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento (CE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di Indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 156 del 13 giugno 1997.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» è temporanea e la sua efficacia è limitata a 12 (dodici) mesi a decorrere dal 7 novembre 2018.

Roma, 5 dicembre 2018

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia ai sensi dell' art. 6 paragrafo 3 del reg. (UE) n. 664/2013.

L'art. 2 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016 è integrato con i paragrafi 2 e 3 come di seguito:

Art. 2 *(Zona di produzione)*. – 2. I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della IGP «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:

siano garantite l'identificazione e la tracciabilità delle cosce;

sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

3. La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» è temporanea e la sua efficacia è limitata a dodici mesi a decorrere dal 7 novembre 2018.

18A08042

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società SICO Società italiana carburo ossigeno S.p.A.

Con il provvedimento n. aG - 47/2018 del 27 novembre 2018 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Camposampiero (PD) via Martiri D'ungheria, 21, rilasciata alla società SICO Società italiana carburo ossigeno S.P.A.

18A08024

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Aurobindo».

Con la determina n. aRM - 162/2018 - 3199 del 12 novembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PARACETAMOLO AUROBINDO.

Confezioni:

A.I.C. n. 039798018 «10 mg/ml soluzione per infusione «1 flaconcino in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 039798020 «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 (12 x 1) flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 039798032 «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 (10x1) flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 039798044 «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 (10x1) flaconcini in vetro da 50 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A08025

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octenisept»

Con la determina n. aRM - 163/2018 - 4348 del 12 novembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Schulke & Mayr GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OCTENISEPT.

Confezioni:

A.I.C. n. 042703013 «1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in hdpe da 50 ml con pompa spray.

A.I.C. n. 042703025 «1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in hdpe da 250 ml con pompa spray.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A08026

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Filotadal»

Con la determina n. aRM - 164/2018 - 813 del 15 novembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FILOTADAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 044614016 «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

A.I.C. n. 044614028 «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al divisibile per dose unitaria;

A.I.C. 044614030 «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

A.I.C. n. 044614042 «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

A.I.C. n. 044614055 «5 mg compresse rivestite con film» 28 x 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al divisibile per dose unitaria;

A.I.C. n. 044614067 «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al;

A.I.C. n. 044614079 «10 mg compresse rivestite con film» 4 x 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al divisibile per dose unitaria;

A.I.C. n. 044614081 «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al»;

A.I.C. n. 044614093 «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al»;

A.I.C. n. 044614105 «20 mg compresse rivestite con film» 4 x 1 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al divisibile per dose unitaria;

A.I.C. n. 044614117 «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister pvc/aclar/pvc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A08027

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Albunorm» e «Octagam»

Estratto determina AAM/PPA n. 1056 del 20 novembre 2018

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Octapharma Ltd, con sede in The Zenith Building, 26 Spring Gardens, Manchester, Gran Bretagna.

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/621.

Medicinale ALBUNORM.

Confezioni e numeri A.I.C.:

039187012 - «5%, 50 g/l, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml;

039187024 - «5%, 50 g/l, soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro da 100 ml;

039187036 - «5%, 50 g/l, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml;

039187048 - «5%, 50 g/l, soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro da 250 ml;

039187051 - «5%, 50 g/l, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml;

039187063 - «20%, 200 g/l, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml;

039187075 - «20%, 200 g/l, soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro da 50 ml;

039187087 - «20%, 200 g/l, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml;

039187099 - «20%, 200 g/l, soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro da 100 ml;

039187101 - «25%, 250 g/l, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml;

039187113 - «25%, 250 g/l, soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml.

Medicinale OCTAGAM.

Confezioni e numeri A.I.C.:

035143015 - «5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml;

035143027 - «5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml;

035143039 - «5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 200 ml;

035143041 - «5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml;

035143054 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

035143066 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 2 flaconi in vetro da 200 ml;

035143078 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 3 flaconi in vetro da 200 ml,

alla società: Octapharma Italy S.p.A., con sede in via Cisanello n. 145 - Pisa, con codice fiscale 01887000501.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08028

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 1058 del 20 novembre 2018

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck Sharp & Dohme Limited, con sede legale e domicilio in Hertford Road - Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 9BU, Regno Unito.

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/507.

Medicinale EZETROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036016018 - «10 mg compresse» 7 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al carta;

A.I.C. n. 036016020 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al carta;

A.I.C. n. 036016032 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al carta;

A.I.C. n. 036016044 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al carta;

A.I.C. n. 036016057 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al carta;

A.I.C. n. 036016069 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al carta;

A.I.C. n. 036016071 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al carta;

A.I.C. n. 036016083 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al carta;

A.I.C. n. 036016095 - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al carta;

A.I.C. n. 036016107 - «10 mg compresse» 7 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016119 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016121 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016133 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016145 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016158 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016160 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016172 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016184 - «10 mg compresse» 300 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016196 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016208 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016210 - «10 mg compresse» 300 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016222 - «10 mg compresse» 90 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016234 - «10 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036016246 - «10 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036016259 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister monodose pctfe/pvc/al/carta;

A.I.C. n. 036016261 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister pctfe/pvc/al

alla società: MSD Italia S.r.l., con sede in via Vitorchiano 151, Roma, con codice fiscale n. 00422760587.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08029

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 1061 del 20 novembre 2018

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrato a nome della società Fresenius Kabi Oncology PLC, con sede in Lion Court, Farnham Road, Bordon, Hampshire - Gran Bretagna.

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/446.

Medicinale: BENDAMUSTINA KABI.

Confezioni:

A.I.C. n. 045121011 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 25 mg;

A.I.C. n. 045121023 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 25 mg;

A.I.C. n. 045121035 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 25 mg;

A.I.C. n. 045121047 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 25 mg;

A.I.C. n. 045121050 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcin0 da 100 mg;

A.I.C. n. 045121062 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 100 mg.

Medicinale: CITARABINA KABI.

Confezioni:

A.I.C. n. 040894014 - «100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml;

A.I.C. n. 040894026 - «100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 040894038 - «100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 040894040 - «100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml.

Medicinale: IRINOTECAN FRESENIUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 038751018 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 038751020 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 038751032 - « 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 25 ml;

A.I.C. n. 038751044 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 15 ml.

Medicinale: IRINOTECAN KABI.

Confezioni:

A.I.C. n. 038398018 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro ambrato da 2 ml;

A.I.C. n. 038398020 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro ambrato da 5 ml;

A.I.C. n. 038398032 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro ambrato da 15 ml;

A.I.C. n. 038398044 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro ambrato da 25 ml.

Medicinale: OXALIPLATINO KABI.

Confezioni:

A.I.C. n. 039170016 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 039170028 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 039170030 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 40 ml

alla società Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede in via Camagre, 41, 37063 - Isola della Scala, Verona (VR), codice fiscale n. 03524050238.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08030

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inegy»

Estratto determina AAM/PPA n. 1062 del 20 novembre 2018

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Merck Sharp & Dohme Limited, con sede legale e domicilio in Hertford Road - Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 9BU, Gran Bretagna.

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/506.

Medicinale: INEGY.

Confezioni:

A.I.C. n. 036679013 - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe bianco;

A.I.C. n. 036679025 - «10mg/10mg compresse» 7 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679037 - «10mg/10mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679049 - «10mg/10mg compresse» 14 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679052 - «10mg/10mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679064 - «10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679076 - «10mg/10mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679088 - «10mg/10mg compresse» 56 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679090 - «10mg/10mg compresse» 98 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679102 - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679114 - «10mg/10mg compresse» 300 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679126 - «10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679138 - «10mg/10mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679140 - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679153 - «10mg/10mg compresse» 300 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679165 - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe bianco;

A.I.C. n. 036679177 - «10mg/20mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679189 - «10mg/20mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679191 - «10mg/20mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679203 - «10mg/20mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679215 - «10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679227 - «10mg/20mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679239 - «10mg/20mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679241 - «10mg/20mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679254 - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679266 - «10mg/20mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679278 - «10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679280 - «10mg/20mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679292 - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679304 - «10mg/20mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679316 - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe bianco;

A.I.C. n. 036679328 - «10mg/40mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679330 - «10mg/40mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679342 - «10mg/40mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679355 - «10mg/40mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679367 - «10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679379 - «10mg/40mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679381 - «10mg/40mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679393 - «10mg/40mg compresse» 2×49 compresse in blister ppctfe/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679405 - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679417 - «10mg/40mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679429 - «10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco; unit dose;

A.I.C. n. 036679431 - «10mg/40mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679443 - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679456 - «10mg/40mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679468 - «10mg/80mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679470 - «10mg/80mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679482 - «10mg/80mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679494 - «10mg/80mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679506 - «10mg/80mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679518 - «10mg/80mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679520 - «10mg/80mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679532 - «10mg/80mg compresse» 2×49 compresse in blister ppctfe/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679544 - «10mg/80mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679557 - «10mg/80mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679569 - «10mg/80mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679571 - «10mg/80mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679583 - «10mg/80mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679595 - «10mg/80mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679607 - «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679619 - «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036679621 - «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036679633 - «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036679645 - «10mg/10mg compresse» 2×49 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679658 - «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al;

A.I.C. n. 036679660 - «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al

alla società MSD Italia S.r.l., con sede in via Vitorchiano 151 - 00189 Roma, con codice fiscale n. 00422760587.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08031

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stinred»

Estratto determina AAM/PPA n. 1064 del 20 novembre 2018

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dr. Reddy's Laboratories (UK) Limited, con sede in 6 Riverview Road, Beverley - East Yorkshire, Gran Bretagna.

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/592.

Medicinale: STINRED.

Confezioni:

A.I.C. n. 044583019 - «180 mg/4 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml;

A.I.C. n. 044583021 - «180 mg/4 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 4 ml

alla società Dr. Reddy's S.r.l., con sede in piazza Santa Maria Beltrade, 1, Milano, con codice fiscale n. 01650760505.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08032

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pennsaid»

Estratto determina AAM/PPA n. 1066 del 20 novembre 2018

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dimethaid (UK) Limited, Third Floor One London Square - Cross Lanes - Guildford, Surrey GU1 1UN - Regno Unito.

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/560.

Medicinale: PENNSAID.

Confezioni:

A.I.C. n. 035719018 - 1,5% flacone da 15 ml di soluzione dermatologica;

A.I.C. n. 035719020 - 1,5% flacone da 30 ml di soluzione dermatologica;

A.I.C. n. 035719032 - 1,5% flacone da 60 ml di soluzione dermatologica

alla società Nuvo Pharmaceuticals (Ireland) Limited, con sede in c/o Mespil Business Centre Sussex Road 4, Dublino.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08033

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Busulfan Tillomed»

Estratto determina AAM/PPA n. 1068 del 20 novembre 2018

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Tillomed Laboratories Ltd, con sede legale in 220 Butterfield, Great Marlings, Luton, Gran Bretagna.

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/530.

Medicinale: BUSULFAN TILLOMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 045540010 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 045540022 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 8 flaconcini in vetro da 10 ml.

alla società:

Tillomed Italia Srl, con sede legale in viale Giulio Richard 1, Milano, con codice fiscale 09750710965.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08034

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Tazocin» e «Unasyn»

Estratto determina AAM/PPA n. 1069 del 20 novembre 2018

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pfizer Limited, con sede legale in Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito.

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/616.

Medicinale: TAZOCIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028249023 - «2g+0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 028249035 - «4g+0,500 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

A.I.C. n. 028249050 - «2g+0,250 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini;

A.I.C. n. 028249062 - «4g+0,500 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini di polvere.

Medicinale: UNASYN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026360014 - «500 mg+1g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026360026 - «500 mg+1 g/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026360038 - «250 mg+500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,6;

A.I.C. n. 026360053 - «375 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 026360065 - «bambini 250 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 026360077 - «750 mg compresse rivestite» 8 compresse;

A.I.C. n. 026360089 - «1g+2g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 3g.

alla società:

Pfizer Italia S.r.l., con sede in via Isonzo, 71, 04100 Latina, con codice fiscale 06954380157.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08035

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Tillomed»

Estratto determina AAM/PPA n. 1070 del 20 novembre 2018

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Tillomed Laboratories Ltd, con sede legale in 220 Butterfield, Great Marlings, Luton, Gran Bretagna.

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/565.

Medicinale: DULOXETINA TILLOMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 045161015 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PVC/PE/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 045161027 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PE/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 045161039 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister APVC/PE/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 045161041 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/PE/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 045161054 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PE/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 045161066 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PVC/PE/ACLAR-AL;

A.I.C. n. 045161078 - «60 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PVC/PE/ACLAR-AL.

alla società:

Tillomed Italia Srl, con sede legale in viale Giulio Richard 1, Milano, con codice fiscale 09750710965.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A08036

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 7 del 21 novembre 2018

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 7 del 21 novembre 2018 del Comitato nazionale, recante: «Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009, recante i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

18A07999

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di risparmio di Bra nella Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo - Procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *a)* e lettera *c)* del decreto legislativo n. 153/1999.

Avviso di fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di risparmio di Bra (delibera del Comitato di indirizzo della Fondazione del 16 novembre 2018) nella Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo (delibera del Consiglio generale della Fondazione del 16 novembre 2018) – procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *a)* e lettera *c)* del decreto legislativo n. 153/1999.

Fondazioni partecipanti alla fusione per incorporazione:

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo («Fondazione incorporante»), nella sua qualità di fondazione di origine bancaria costituita e regolata ai sensi del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, con sede sociale in Cuneo, via Roma n. 17, Cap. 12100, codice fiscale n. 96031120049, e iscrizione al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Cuneo, ufficio territoriale del Governo al n. 278;

Fondazione Cassa di Risparmio di Bra («Fondazione incorporanda»), nella sua qualità di fondazione di origine bancaria costituita e regolata ai sensi del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, con sede sociale in BRA (CN), piazza Carlo Alberto n. 1, Cap. 12042, codice fiscale n. 91011510046, e iscrizione al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Cuneo, ufficio territoriale del Governo al n. 279.

Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori nonché modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni dalle fondazioni.

In relazione all'operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra nella Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo:

i creditori della fondazione incorporanda possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2503, codice civile, ed, al contempo, gli stessi possono ottenere le informazioni sull'esercizio dei propri diritti rivolgendosi direttamente presso la sede della Fondazione in BRA (CN), piazza Carlo Alberto n. 1, Cap. 12042 – segreteria generale (rif. segretario generale – dott.ssa Luisa Asteggiano) - tel. 0172 435218 – mail: segreteria@fondazionecrb.it - posta certificata: fondazionecrb@legalmail.it Il progetto di fusione e i documenti a questo connessi sono liberamente disponibili anche nel seguente sito internet: http://fondazionecrb.it/

i creditori della fondazione incorporante possono esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 2503, codice civile, ed, al contempo, gli stessi possono ottenere le informazioni sull'esercizio dei propri diritti rivolgendosi direttamente presso la sede della Fondazione in Cuneo, via Roma n. 17, Cap. 12100 – ufficio segreteria – tel. 0171/452720 - posta certificata: info@pec.fondazionecrc.it Il progetto di fusione e i documenti a questo connessi sono liberamente disponibili anche nel seguente sito internet: http://www.fondazionecrc.it/

18A08122

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Montemiletto.

Il comune di Montemiletto (AV) con deliberazione n. 23 del 29 agosto 2018 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2018, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Francesco Evangelista, del dott. Tammaro D'Errico e del dott. Antonio Napoletano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

18A07998

Approvazione della nuova denominazione assunta dall'ente Fondazione di culto «Opera diocesana per le Chiese povere e per i Catechismi», in Cuneo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 novembre 2018, la Fondazione di culto «Opera diocesana per le chiese povere e per i catechismi», con sede in Cuneo, ha assunto la nuova denominazione di Fondazione opere diocesane cuneesi, con sede in Cuneo.

18A08000

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/A.I.C. n. 167/2018 del 20 novembre 2018, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Tifactor"», dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 286 del 10 dicembre 2018).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 21, prima colonna, nella descrizione della confezione del medicinale, contraddistinta dal numero di A.I.C. 045995026, dove è scritto: «...1 flacone in vetro da *75* ml con siringa graduata...», leggasi: «...1 flacone in vetro da *100* ml con siringa graduata...».

18A08120

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-291) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.